



PARERE MOTIVATO

n. 94 del 12 maggio 2014

OGGETTO: Provincia di Belluno. Piano faunistico-venatorio Provinciale.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO in particolare che l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce: "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale." e viene effettuata per piani e programmi:

- a) "che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014.

VISTA la DGR n. 834 del 14.06.2012 con la quale, in considerazione delle peculiarità derivante dalla normativa di riferimento (LR 50/1993) per la pianificazione faunistico-venatoria, intesa nel suo complesso costituito dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) che non hanno trovato, sia in termini contenutistici che procedurali, riferimenti precisi alla DGR 791/2009, è stato riconosciuto allo specifico sistema pianificatorio un unico processo valutativo che consente di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio stesso, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale. L'Allegato A alla DGR 834 del 14 giugno 2011 definisce la procedura di VAS per il Piano Faunistico Venatorio Regionale ed i Piani Faunistico Venatori Provinciali (artt. 8 e 9 LR 50/1993).

ATTESO che con la delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (ora Servizio Pianificazione Ambientale) della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV).

**DATO ATTO che:**

- a. con parere n. 83 del 03.08.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006;
- b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
 - Regione Veneto
 - Direzione difesa del suolo
 - Direzione tutela dell'ambiente
 - Direzione turismo
 - Direzione promozione turistica integrata
 - Direzione urbanistica e paesaggio
 - Direzione agro ambiente
 - U.P. Tutela produzioni agroalimentari
 - Direzione Competitività sistemi agroalimentari
 - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
 - Direzione Economia e Sviluppo montano
 - U.P. Foreste e Parchi
 - Direzione Protezione civile
 - Direzione Prevenzione
 - Direzione Cultura
 - U.P. Genio Civile di Belluno
 - Provincia di Belluno
 - Settore ambiente e territorio
 - Servizio difesa del suolo
 - Servizio turismo
 - Servizio sviluppo agricolo
 - Servizio mobilità e trasporti
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
 - Genio Civile per le Opere Marittime – Trieste (coordinamento per il Triveneto)
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Archeologici del Veneto
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
 - Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione
 - Unione Veneta Bonifiche che raccoglie i seguenti consorzi: Consorzio di bonifica Veronese, Consorzio di bonifica Adige Po, Consorzio di bonifica Delta del Po, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Consorzio di bonifica Brenta, Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Consorzio di bonifica Bacchiglione, Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Consorzio di bonifica Piave, Consorzio di bonifica Veneto Orientale.
 - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 - Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
 - Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
 - UNCEM che raccoglie le seguenti Comunità: Comunità montana Agordina, Comunità montana Alpago, Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano, Comunità montana Val Belluna, Comunità montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi, Comunità montana Centro Cadore, Comunità montana Comelico e Sappada, Comunità montana Feltrina, Comunità montana Valle del Boite,
 - Aziende ULSS nn. 1 e 2
 - Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 - Regione Friuli Venezia Giulia
 - Direzione Ambiente, Energia e politiche per la Montagna
 - Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali



- Provincia autonoma di Trento
 - Dipartimento agricoltura e alimentazione
 - Dipartimento Risorse forestali e montane
 - Dipartimento urbanistica e ambiente
- Provincia autonoma di Bolzano
 - Dipartimento enti locali, protezione antincendi e civile, foreste, opere idrauliche e sperimentazione agraria e forestale
 - Dipartimento agricoltura, turismo, libro fondiario e catasto
 - Dipartimento urbanistica, ambiente e energia
- c. nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata esposta l'analisi dello stato dell'ambiente. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi alle questioni ambientali rilevanti sono stati utilizzati per approntare le matrici di valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi operativi connessi alle misure di attuazione del Piano.
- d. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute complessivamente n. 8 osservazioni di cui n. 3 relative al Rapporto Ambientale, mentre non è pervenuto alcun parere dalle Autorità Ambientali consultate.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 41092 del 27.08.2013, prot n. 361719 del 29.08.2013, prot. n. 57730 del 04.12.2013 e pec acquisita al prot. regionale n.4450 del 08.01.2014 dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Belluno, che è stato redatto in riferimento all'art. 10 della Legge 157/1992 disciplina i Piani Faunistico-Venatori (PFV). Ai sensi del suddetto articolo tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:
 - alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
 - al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.
- Il Piano, secondo quanto riportato dalla LR 50/1993, prevede:
 - a) le oasi di protezione;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
 - g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla



tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992 e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati;
- i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- j) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'art. 23 della legge 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- k) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 157/1992.

Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

- a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;
 - a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;
 - a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della Legge 157/1992.
- L'analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione sintetica effettuata mediante l'individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR, ed infine l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico hanno permesso di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è stato inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano. Ciò ha fornito una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L'ipotesi "Zero", il "non fare", ha assunto infatti il ruolo di "grandezza di confronto".
In assenza dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio verrebbe meno la regolamentazione e la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria.
Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici, che, in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000).
Il confronto tra i diversi scenari (scenario "zero", scenario di piano e alternativa di piano) è stato condotto mediante la costruzione di due macroindicatori che riportano in modo esaustivo le valutazioni fatte per il territorio oggetto di piano. I macroindicatori sono individuati in riferimento a criteri di sostenibilità e fattori di impatto per ciascuna azione di piano (*Macroindicatore 1 – Criteri di sostenibilità ambientale con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano e Macroindicatore 2 – Impatti determinati dalle alternative con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano*).
 - L'analisi effettuata ha permesso di verificare un buon livello di coerenza tra obiettivi di piano e pianificazione sovraordinata. In particolare, molteplici elementi di coerenza si rilevano per obiettivi di piano relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche ed alla corretta pianificazione del territorio rurale, ossia obiettivi trasversali a molti piani sovraordinati.



- Numerose azioni, per contro, appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, risultando orientate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali e ambientali, nonché alla qualificazione di vocazioni funzionali già in essere.
- Le valutazioni condotte hanno permesso di analizzare le azioni di Piano verificandone gli effetti in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell'ambito indagato. Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità così come già descritte, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale che il PFV ha fatto propri, sono state individuate alcune azioni di mitigazione.
- Per monitorare gli effetti in fase di attuazione sono stati definiti 3 Macroobiettivi che sintetizzano, per categorie, gli obiettivi di piano.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 124/2014 del 05.05.2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000 da cui emerge che le valutazioni risultano non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, artt. 5 e 6) e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la coerenza esterna è stata verificata con La nuova strategia europea in materia di sviluppo sostenibile è stata varata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 maggio 2006, con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano di Area Auronzo-Misurina, Piano di Area Bois Gares, Piano di Area Comelico-Ost Tirolo ed Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nonché con i Piani di livello Provinciale per quanto attinente con il faunistico-venatorio provinciale di Belluno (Piano Territoriale di Coordinamento e Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani).

E' stata verificata una sostanziale coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale con quelli di Piano.

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente ed il parere di questa Autorità Competente:



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

N°	Soggetto richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione	Parere del valutatore	Parere dell'Autorità Competente
1	RISERVA ALPINA DI CACCIA DI VIGO DI CADORE	PROPOSTA ISTITUZIONE DI N. 4 OASI nelle seguenti località: Doana (di circa 634 ha), massiccio monte Tudaio (di circa 512 ha), Lurniei (di circa 103 ha) e Barco Cialea (di circa 73 ha)	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA. L'individuazione dei territori ove istituire le Oasi, destinate al Rifugio, alla Riproduzione e alla Sosta della fauna selvatica (ORRS) è una competenza esclusiva della Provincia, quale Ente titolare di funzioni proprie e delegate in materia di tutela della fauna selvatica ed in possesso delle conoscenze territoriali e faunistiche necessarie a presiedere le scelte strategiche per quanto riguarda la pianificazione faunistico venatoria e la gestione della fauna selvatica. In tal senso la Provincia ha già effettuato l'analisi delle criticità faunistiche e la ricognizione dei siti idonei all'istituzione di tali istituti di protezione verificandone la sostenibilità ed esauribilità rispetto agli obiettivi generali del Piano e delle azioni ad esso connesse con l'approvazione del documento "Piano faunistico venatorio, aggiornamento 2009-2014, adeguamento al Piano faunistico venatorio regionale 2013-18" che contiene l'elenco delle ORRS corredate di apposita scheda tecnica, cartografia e funzionalità ecologiche.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.
2	RISERVA ALPINA DI CACCIA DI VIGO DI CADORE	IN SUBORDINE ALLA PRECEDENTE PROPOSTA ISTITUZIONE N. 4 ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA nelle seguenti località: Doana (di circa 634 ha), massiccio monte Tudaio (di circa 512 ha), Lurniei (di circa 103 ha) e Barco Cialea (di circa 73 ha)	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA. Il già riportato documento "Piano faunistico venatorio, aggiornamento 2009-2014, adeguamento al Piano faunistico venatorio regionale 2013-18" dedica un paragrafo all'istituzione di ZRC che recita: "Per le caratteristiche gestionali e morfologiche del territorio montano, la Provincia non intende istituire coattivamente ZRC. Potranno tuttavia essere istituite dalla Riserva alpina di caccia previa motivata domanda e approvazione da parte della Provincia". Riscrittura il "Documento Preliminare di Indirizzo per la predisposizione dei piani faunistico venatori provinciali e del piano faunistico venatorio regionale", approvato con DGR n. 1728 del 7 agosto 2012 e DGR, 233 del 26 febbraio 2013 che dedica un paragrafo al "Criteri e modalità per l'individuazione delle ZRC", si rileva che uno strumento per raggiungere l'obiettivo della gestione della fauna stanziale risulta essere l'istituzione di ZRC, quale "carico di irradimento naturale della salvaguardia verso le aree circostanti caccolabili, caratterizzato da densità inferiori". Considerato peraltro che la gestione degli ungulati è già modulata attraverso censimenti e piani di abbattimento volti a raggiungere la densità ottimale per ciascuna specie, si risulta quindi la possibilità di istituire le ZRC avuto riguardo alla piccola salvaguardia stanziale, in particolare alla lepre europea. Dei quattro siti proposti dalla Riserva di Vigo di Cadore, solo quello denominato "Barco" soddisfa i requisiti richiesti. Per questo si ritiene di non accogliere la richiesta di istituire una ZRC nelle zone denominate "Doana", "monte Tudaio", "Lurniei", mentre si ritiene di accogliere la richiesta di istituire una ZRC in località "Barco Cialea" di circa 73 ha.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale. Inoltre incrementa la salvaguardia del territorio e della fauna attraverso l'istituzione di una nuova ZRC	Si condivide il parere del valutatore.
8	CHINOL RENZO	RICHIESTA ISTITUZIONE OASI DI PROTEZIONE CASERA PALANTINA	OSSERVAZIONE NON ACCOLTA. L'individuazione dei territori ove istituire le Oasi, destinate al Rifugio, alla Riproduzione e alla Sosta della fauna selvatica (ORRS) è una competenza esclusiva della Provincia, quale Ente titolare di funzioni proprie e delegate in materia di tutela della fauna selvatica ed in possesso delle conoscenze territoriali e faunistiche necessarie a presiedere le scelte strategiche per quanto riguarda la pianificazione faunistico venatoria e la gestione della fauna selvatica. In tal senso la Provincia ha già effettuato l'analisi delle criticità faunistiche e la ricognizione dei siti idonei all'istituzione di tali istituti di protezione verificandone la sostenibilità ed esauribilità rispetto agli obiettivi generali del Piano e delle azioni ad esso connesse con l'approvazione del documento "Piano faunistico venatorio, aggiornamento 2009-2014, adeguamento al Piano faunistico venatorio regionale 2013-18" che contiene l'elenco delle ORRS corredate di apposita scheda tecnica, cartografia e funzionalità ecologiche.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFVP adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore.



RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Belluno a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. il Piano dovrà assumere tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni espresse dalle Autorità Ambientali consultate, contenute nei pareri nel frattempo pervenuti.
- 1.2. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il Piano deve assumere il Piano di Monitoraggio con tutti gli indicatori individuati in sede istruttoria nonché con i seguenti criteri applicativi:
 - Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura della Provincia, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
 - Nella fase di attuazione del Piano faunistico-venatorio provinciale tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.
 - L'amministrazione provinciale, d'intesa con la Regione, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere annualmente specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
- 1.3. Nel Piano va inserita la seguente norma:

Tutela del Paesaggio

Per gli interventi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia si devono seguire gli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 1987 del 28.10.2013, come modificato con DGR n. 2584 del 20.12.2013.
- 1.4. Il piano dovrà essere integrato, in corrispondenza delle relative azioni, con tutte le misure di le misure di mitigazione/compensazione individuate nel punto 8.2 del Rapporto Ambientale, così come integrate e modificate in relazione al presente parere.
- 1.5. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.
- 1.6. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000, relativamente alla Valutazione di Incidenza, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
 - Ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;
 - sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE:
 - i divieti, così come di seguito formulati, di cui all'art. 5, lettere dalla a) alla j), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, sono cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio provinciale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree:
 - a. esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal



- calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2009/147/CE;
- d. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- e. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 del DM n. 184 del 17 ottobre 2007;
- i. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- j. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- il divieto di cui all'art. 5, lettera d), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, dovrà essere applicato ai seguenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii. che caratterizzano le zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, così come individuati dalle cartografie approvate con Deliberazione delle Giunta Regionale:
 - ✓ 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
 - ✓ 1130 - Estuari;
 - ✓ 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
 - ✓ 1150* - Lagune costiere;
 - ✓ 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
 - ✓ 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
 - ✓ 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
 - ✓ 1340* - Pascoli inondatai continentali;
 - ✓ 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
 - ✓ 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*);
 - ✓ 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniiflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
 - ✓ 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
 - ✓ 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
 - ✓ 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali;
 - ✓ 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
 - ✓ 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
 - ✓ 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
 - ✓ 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
 - ✓ 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.;
 - ✓ 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - ✓ 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;



- ✓ 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile;
- ✓ 7110* - Torbiere alte attive;
- ✓ 7140 - Torbiere di transizione e instabili;
- ✓ 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
- ✓ 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
- ✓ 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
- ✓ 7230 - Torbiere basse alcaline;
- ✓ 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*;
- ✓ 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- ✓ 91D0* - Torbiere boscate;
- ✓ 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- ✓ 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*);
- ✓ 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
- provvedere ad attuare con il Piano Faunistico Venatorio le disposizioni di cui alla DGR 233/2013 e quelle di cui all'appendice A dello studio per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio regionale trasmesso con nota prot. reg. n. 174271 del 18/04/2014, per quanto di competenza provinciale;
- prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
- non dovranno essere interessati habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE e ss.mm.ii. e 2009/147/CE e ss.mm.ii. nei casi in cui, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti al rispetto del punto precedente;
- provvedere, sulla base e in relazione agli effettivi risultati del monitoraggio per le specie realmente presenti nelle diverse aree provinciali e rispetto a loro grado di conservazione, ad attuare le indicazioni derivanti dalla DGR 1728/2012 di seguito riportate quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, mediante:
 - ✓ appositi monitoraggi nei diversi periodi di presenza per le specie: *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Anas querquedula*, *Aythya ferina*, *Lagopus muta*, *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Perdix perdix*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Vanellus vanellus*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Columba palumbus*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Anthus pratensis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Corvus corone*, *Corvus cornix*, *Sturnus vulgaris*, *Passer domesticus italiae*, *Passer montanus*, *Fringilla coelebs*, *Fringilla montifringilla*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Lepus europaeus*, *Lepus timidus*, *Vulpes vulpe*, *Sus scrofa*, *Capreolus capreolus*, *Phalacrocorax carbo sinesis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Accipiter gentilis*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Limosa limosa*, *Sterna hirundo*, *Canis aureus*, *Mustela putorius*, *Martes martes*, *Felis silvestris*, *Tamias sibiricus*, *Sylvilagus floridanus*, *Neovison vison*;
 - ✓ appositi monitoraggi sul prelievo venatorio per le specie: *Anas penelope*, *Aythya ferina*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Lepus europaeus*;
 - ✓ appositi monitoraggi sulle specie che subiscono fattori di pressione dovuti all'attività venatoria: *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Aythya fuligula*, *Gallinula chloropus*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Anthus pratensis*, *Turdus philomelos*, *Corvus corone*, *Lepus europaeus*, *Lepus timidus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Anser fabalis*, *Anser albifrons*, *Bucephala clangula*, *Aythya nyroca*, *Charadrius*



- alexandrinus*, *Gallinago media*, *Limosa limosa*, *Numenius arquata*, *Caprimulgus europaeus*;
- ✓ misure gestionali, tra le quali la sospensione del prelievo in alcune annate, per favorire la presenza della specie *Anas strepera*;
 - ✓ la verifica della sospensione dall'elenco delle specie cacciabili per le specie *Anas clypeata*, *Aythya fuligula*, *Lagopus muta*;
 - ✓ un corretto periodo di attività venatoria da applicare alla specie *Anas platyrhynchos*, compreso tra il 10 ottobre e il 31 dicembre;
 - ✓ una corretta predisposizione del calendario venatorio per la specie *Aythya fuligula* affinché risulti compatibile con la sua fenologia (la migrazione pre-nuziale inizia nella seconda decade di gennaio e la migrazione post-riproduttiva inizia dalla prima decade di novembre);
 - ✓ per la specie *Lagopus muta*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
 - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
 - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
 - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
 - il divieto di prelievo per le popolazioni isolate e con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
 - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
 - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
 - ✓ per la specie *Tetrao tetrix*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo, anche nel caso di piani di abbattimento superiori a 5 capi;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 15 novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato;
 - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
 - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
 - un prelievo ammissibile solo con indice riproduttivo (IR) maggiore di 1,35 in tutto il territorio venatorio e non consentito con densità primaverili inferiori ad 1 maschio/100 ha vocati e nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui;
 - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi un trend negativo nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente); la diminuzione del prelievo nel caso di IR di classe inferiore nell'anno precedente;
 - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
 - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
 - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha e il calcolo dei parametri del successo riproduttivo su un campione minimo di 20-30 femmine;
 - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
 - l'individuazione di aree precluse alla caccia della specie *Scolopax rusticola* nelle aree di presenza della specie;



- il divieto di caccia alla specie *Scolopax rusticola* al di sopra dei 1200 m, nelle aree prealpine in cui la presenza è limitata a superfici ridotte e frammentate;
- per la specie *Alectoris graeca saxatilis*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
 - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
 - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
 - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
 - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
 - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha;
 - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
 - il coordinamento dei censimenti e dei piani di prelievo in caso di gruppi montuosi condivisi tra più province;
 - la possibilità che il prelievo sia in relazione ad un valore minimo di densità primaverile (ad es. la densità soglia di 2 maschi/100 ha in primavera), al di sotto della quale esso non è ammissibile;
 - il divieto del prelievo su popolazioni isolate, ossia distanti più di 10 Km da altre popolazioni sorgente;
 - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
 - il divieto di prelievo per le popolazioni con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
 - il divieto di immissione, anche nelle forme così dette "pronta caccia", delle specie *Alectoris chukar*, *Alectoris rufa*, i loro ibridi e i soggetti di allevamento di *Alectoris graeca*;
- ✓ per la specie *Perdix perdix*:
 - la valutazione di ogni attività di ripopolamento anche in funzione delle capacità portanti offerte dall'ambiente;
 - un prelievo venatorio esclusivamente qualora si raggiungano densità maggiori a 20 stamini/100 ha e, al sotto questa soglia, il divieto di prelievo e l'attività di recupero della popolazione;
- ✓ per la specie *Coturnix coturnix*:
 - il divieto dell'introduzione di individui provenienti da allevamenti e il divieto della liberazione della quaglia del Giappone;
 - il controllo di tutte le gare di cani dove è prevista la precedente liberazione di quaglie, così come ogni attività svolta nell'ambito dei quagliodromi;
- ✓ per la specie *Lymnocyptes minimus*:
 - la sospensione della caccia qualora le condizioni meteo-climatiche invernali lo richiedano, non solo sui terreni effettivamente interessati da neve e gelo ma anche in una fascia cuscinetto attigua, con estensione del provvedimento ad almeno cinque giornate successive al ripristino di condizioni termiche normali e l'utilizzo come parametro di riferimento una soglia definita di temperatura invece che la presenza di neve e/o ghiaccio;
 - la previsione di percorsi didattico-formativi supplementari per i cacciatori per il riconoscimento specifico dei caradriformi in seno agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia;
- ✓ per la specie *Scolopax rusticola*:
 - il posticipo del calendario venatorio al 15 ottobre e il suo termine al 30 novembre nella Zona Alpi, al di sopra dei 1200 m di quota nell'area esalpica e mesalpica (1000 nelle aree



- prealpine pedemontane) e al di sopra dei 1400 m nel distretto endalpico;
- l'individuazione delle aree precluse alla caccia all'interno delle aree di presenza delle specie *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Bonasa bonasia*;
- il divieto del prelievo venatorio nelle aree prealpine in cui la presenza della specie *Tetrao tetrix* è limitata a superfici ridotte e frammentate, al di sopra dei 1200 m;
- la chiusura del prelievo venatorio alla fine di dicembre e la sospensione del prelievo in casi di eventi climatici particolarmente sfavorevoli;
- ✓ per la specie *Streptopelia turtur*:
 - l'individuazione di una corretta pianificazione del calendario venatorio, di limiti di carniere e l'identificazione di ambiti che possono rappresentare siti di sosta importanti per i contingenti impegnati nelle fasi migratorie;
- ✓ per la specie *Pica pica*:
 - il divieto di metodi di controllo diversi dall'uso della trappola Larsen e dall'abbattimento selettivo;
- ✓ per la specie *Passer domesticus italiae*:
 - l'attuazione delle attività di gestione e contenimento dei danni esclusivamente su piccole superfici e in particolare sulle coltivazioni orticole non estensive, mediante applicazioni di reti protettive;
- ✓ per la specie *Passer montanus*:
 - il divieto di ogni tipo di prelievo o di attività di gestione che possa interferire con il suo status riducendone la densità;
- ✓ per la specie *Oryctolagus cuniculus*:
 - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari e l'eradicazione dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
- ✓ per la specie *Lepus europaeus*:
 - il divieto di prelievo negli ambiti dove la specie è cacciabile quando la densità raggiunge un prelievo pari al 35-40% della popolazione autunnale;
 - il divieto del prelievo venatorio al di sopra dei 1500 m;
- ✓ per la specie *Lepus timidus*:
 - il posticipo al 1 ottobre dell'apertura della caccia alla specie *Lepus europaeus* nella Zona Alpi;
 - un prelievo ammesso solo ove la popolazione sia stabile o in aumento, valutando la stabilità singolarmente per ogni popolazione isolata;
 - il divieto di prelievo venatorio in popolazioni isolate in aree che non presentino almeno 3.000 ettari ad idoneità media e alta contigui;
- ✓ per la specie *Sus scrofa*:
 - la definizione a livello regionale delle modalità gestionali, prevedendo: 1. monitoraggi atti a definire stime e densità delle popolazioni di cinghiale; 2. raccolta di dati utili per definire demografia, biometria, genetica, aspetti sanitari; 3. contenimento dei danni con sistemi di dissuasione; 4. controllo delle popolazioni problematiche soprattutto attraverso l'utilizzo di chiusini; 5. regolamentazione dell'attività venatoria;
- ✓ per la specie *Dama dama*:
 - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari;
 - l'individuazione di linee di gestione che portino ad un contenimento della specie e, laddove possibile, ad una sua completa eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
- ✓ per la specie *Capreolus capreolus*:
 - la raccolta in maniera omogenea dei dati biometrici al fine di evitare la destrutturazione della popolazione attraverso canoni selettivi non adeguati;
 - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
- ✓ per la specie *Ovis aries*:
 - il divieto di reintroduzione e di ripopolamento;
 - un severo controllo e pianificazione venatori e una completa eradicazione di questa specie, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;



- ✓ per la specie *Rupicapra rupicapra*:
 - la definizione di piani di prelievo che tengono presente l'incremento utile annuo derivato dal tasso di natalità che di regola non è molto elevato;
 - la redazione, per ogni capo abbattuto, di una scheda con le principali misure biometriche, la messa a disposizione delle corna per una loro successiva analisi e, su un numero casuale di campioni, l'analisi delle patologie;
 - la caccia di selezione svolta esclusivamente da personale qualificato che abbia superato gli appositi corsi;
 - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
- ✓ per la specie *Aquila chrysaetos*:
 - l'introduzione, qualora possibile, a scala internazionale pan-alpina del divieto delle munizioni con piombo (anche per le armi a canna rigata);
- ✓ per la specie *Caprimulgus europaeus*:
 - l'attenta valutazione nelle aree di pianura, ove la specie è localizzata, delle aree addestramento cani all'interno dell'habitat vocato alla specie;
- ✓ per la specie *Corvus monedula*:
 - il divieto del controllo per esigenze di tutela del patrimonio agricolo;
- ✓ per la specie *Marmota marmota*:
 - il divieto del prelievo per le popolazioni che non contino su almeno 50 famiglie;
- ✓ per la specie *Sciurus carolinensis*:
 - l'eradicazione;
- ✓ per la specie *Cygnus atratus*:
 - il divieto di introduzione e il controllo sugli individui già immessi e sugli allevamenti della specie in cattività;
- ✓ per la specie *Alectoris chukar*:
 - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di allevamento della specie, anche solo per motivo ornamentale, in tutti i comuni rientranti, anche solo in parte, nella Zona Alpi;
- ✓ per la specie *Alectoris rufa*:
 - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
- ✓ per la specie *Coturnix japonica*:
 - il divieto di immissione o di ripopolamento, delle attività cinegetiche svolte all'interno dei quagliodromi e la verifica della possibilità di introduzione del divieto di tutte le attività di allevamento ai fini della successiva vendita;
- ✓ per la specie *Tamias sibiricus*:
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di importazione;
- ✓ per la specie *Myocastor coypus*:
 - il divieto di utilizzate di esche avvelenate e l'utilizzo per il controllo numerico del trappolaggio (con conseguente soppressione eutanasica) e dell'abbattimento con arma da fuoco (in particolare di soggetti precedentemente abituati a frequentare delle piazzole di alimentazione artificiale, utilizzando esche alimentari);
 - attività di sparo applicate esclusivamente se compatibili rispetto alla presenza di specie di interesse conservazionistico;
- ✓ per la specie *Sylvilagus floridanus*:
 - il divieto di immissione o di ripopolamento;
 - la progettazione di piani pluriennali per una eradicazione completa, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto della detenzione e commercializzazione della specie;
- ✓ per la specie *Neovison vison*:
 - l'eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat o specie di interesse comunitario;



- subordinare l'attuazione degli interventi di immissione all'effettivo avvio e alla dimostrata efficacia, con il monitoraggio come sopra riportato, delle attività di contenimento ed eradicazione;
 - svolgere l'apposito monitoraggio sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo studio non vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;
 - attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e dovrà essere articolato rispetto ai seguenti argomenti:
 - il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
 - gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
 - i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
 - i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
 - i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
 - i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
 - i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
 - le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
 - le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
 - i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;
 - estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
 - trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la caccia e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
 - rispettare il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. di modo che le immissioni non si configurino in nessun caso come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
 - comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nello studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, nell'attuazione del presente Piano, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 - comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.
- 1.7. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con quanto trasmesso con nota prot. n. 57731 del 04/12/2013 nonché con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



1.10. La Provincia di Belluno deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota prot. n. 57731 del 04/12/2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.2., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano, verificando gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 15 pagine